

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 724

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2006

Legge quadro in materia di contabilità ambientale e delega al
Governo in materia di programmazione per lo sviluppo sostenibile

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei presupposti alla base dello sviluppo sostenibile è costituito dalla disponibilità di strumenti di verifica degli effetti ambientali derivanti dalle scelte compiute. Sull'uso del termine «contabilità ambientale» si potrebbe discutere a lungo: si tratta infatti di una formulazione innovativa, dietro la quale vi è l'intento di far dialogare tra loro i conti ambientali e i conti economici. In proposito, al momento si tende, piuttosto che a una completa integrazione tra i due punti, diretta all'elaborazione dei cosiddetti «conti verdi», a far procedere in parallelo i conti economici da un lato, e i conti ambientali dall'altro; solo in una seconda fase, in prospettiva, si potrà giungere a un unico sistema contabile integrato. Si fa presente che la tematica in questione è più volte emersa nel contesto internazionale, ove sia l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), sia l'Unione europea hanno formulato alcune proposte. In Italia, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno prodotto nel tempo, per parte loro, talune elaborazioni tecniche indispensabili al fine di procedere alla costruzione di un sistema dei conti ambientali. Non si parte perciò da zero in questa materia, come dimostra anche il fatto che la regione Toscana ha già avviato un progetto di contabilità ambientale. Del resto, lo stesso Parlamento, all'interno delle risoluzioni approvative di alcuni degli ultimi documenti di programmazione economico-finanziaria (DPEF), ha ripetutamente richiesto l'adozione di un sistema di contabilità ambientale. La volontà di superare i limiti di una politica di intervento in campo ambientale, tesa più a «recuperare» le situazioni di de-

grado che a prevenirle, ha messo in evidenza la necessità di riconsiderare il rapporto uomo-ambiente-sviluppo. Tutto ciò nel tentativo di conciliare i bisogni di una società in continua crescita con quelle che sono le «esigenze» di salvaguardia ambientale per la realizzazione di uno «sviluppo sostenibile».

Nel 1992, al vertice ONU di Rio de Janeiro venne approvata l'Agenda XXI, un documento di intenti per affacciarsi al nuovo millennio nell'ottica della crescita economica saldamente connessa alla salvaguardia ambientale. A più di dieci anni dagli impegni assunti da numerosi Paesi, tra cui l'Italia, per dare attuazione ai principi e ai programmi dell'Agenda XXI, si deve constatare che, nonostante il Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile sia stato approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con delibera del 28 dicembre 1993, notevoli difficoltà si sono finora avute per dare concretezza ai principi dello «sviluppo sostenibile». Come ben sappiamo, mentre l'economia cresce, si intensificano le pressioni sui sistemi naturali e sulle risorse della terra. La realtà è che l'economia continua a espandersi ma l'ecosistema dal quale dipende non lo può fare, creando una relazione sempre più stressata tra i due elementi in gioco. Mentre gli indicatori economici - come gli investimenti, la produzione e il commercio - sono decisamente positivi, gli indicatori ambientali chiave sono sempre più negativi. Le risorse vanno assottigliandosi, l'erosione dei suoli aumenta, le zone umide stanno diminuendo, i fiumi si stanno asciugando, le temperature stanno crescendo.

L'economia globale, così com'è strutturata ora, non può continuare a espandersi se l'ecosistema dal quale dipende continua a dete-

riorarsi al ritmo attuale. Lo «sviluppo sostenibile» è definito come «sviluppo economico e sociale che non rechi danno all'ambiente e alle risorse naturali dalle quali dipendono il proseguimento dell'attività umana e lo sviluppo futuro». La realizzazione di questo principio comporta un ripensamento del concetto stesso di sviluppo che non può più identificarsi solo con l'aumento della produzione dei beni materiali e dei consumi. Per decenni, in ossequio all'idolo della crescita, l'ambiente è stato infatti saccheggiato, impoverito, inquinato. Gli schemi di contabilità nazionale italiani si basano su un sistema europeo di conti economici integrati (SEC) che rappresenta la versione europea del *system of National Accounts* (SNA) predisposto dalle Nazioni Unite, la cui ultima versione, che registra anche i conti patrimoniali, risale al 1993. Ma come entrano le risorse naturali nel calcolo della contabilità nazionale? Il prodotto interno lordo (PIL) si ottiene sommando il valore aggiunto di tutti i beni e servizi prodotti in un Paese ovvero tutti gli incrementi di valore che si ottengono quando una combinazione di capitale e lavoro (un processo produttivo) trasforma alcuni beni e servizi (prodotti intermedi) in altri beni e servizi (prodotti finali). Questa operazione equivale a sottrarre dal valore totale della produzione di beni e servizi di un Paese il valore dei consumi intermedi, ovvero dei costi delle materie prime e dei beni e servizi impiegati per produrli. Ma nel calcolo del PIL possono entrare solo quelle risorse naturali che hanno un prezzo di mercato (e sono poche) e che possono essere considerate, come gli altri beni economici, in qualità di beni finali o di consumi intermedi. Il prodotto interno netto (PIN) è invece ottenuto sottraendo dal PIL il capitale fisso (ammortamento) «consumato» nel corso del processo produttivo. Al contrario, nel calcolo del PIN, esse non entrano mai in qualità di «capitale naturale» consumato nel processo produttivo e, dal 1999, le risorse naturali vengono considerate all'interno dei «conti delle altre variazioni in

volume» solo qualora esse possiedano un valore economico. Si tratta di attuare una correzione in termini ambientali delle evidenti e palesi disfunzioni del modello produttivo, attraverso l'integrazione tra economia ed ecologia. Si deve passare, pertanto, dal rispetto dell'ambiente quale scopo ultimo della legislazione cosiddetta di «comando e controllo» al rispetto dell'ambiente quale obiettivo da conseguire attraverso l'incentivazione dei comportamenti ecologicamente virtuosi messi in atto da tutti gli operatori economici: dalle famiglie alle imprese e allo Stato. Ogni soggetto economico deve svolgere un ruolo attivo per il perseguimento dei principi dello sviluppo sostenibile: al mondo produttivo viene chiesto di abbandonare l'ottica del puro e semplice rispetto delle disposizioni di legge, a favore di traguardi più ecologici che, fondati sul raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale in senso globale, integrino l'attività economica e la produzione con l'ecologia. Occorre, pertanto, disporre di un ampio sistema informativo, in grado di fornire corrette e continue indicazioni sullo stato del patrimonio naturale e sui dati dei cambiamenti di qualità e di quantità del patrimonio ambientale in rapporto con quelli relativi alle principali traiettorie e dinamiche economiche del Paese.

La contabilità economica nazionale, per come si è strutturata nel corso degli anni, non riflette assolutamente la qualità ambientale di un Paese: anzi, ed è ben noto, utilizza indicatori che, paradossalmente, migliorano nel caso di disastri ambientali e non considerano i «costi nascosti» di origine ambientale. Dal PIL, ad esempio, andrebbero sottratte le «spese difensive» (composte dalle spese sostenute per «tutte le attività il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento così come di ogni altra causa di deterioramento ambientale» e dalle spese per evitare e curare gli effetti del deterioramento dell'ambiente sulla società) in quanto spese sostenute per ripristinare la situazione che precede il degrado

ambientale: queste spese andrebbero quindi trattate alla stregua degli altri consumi intermedi.

È fondamentale, quindi, che i «costi nascosti» dell'ambiente siano inseriti nella programmazione economica e nei bilanci nazionali per affiancarli e integrarli. Secondo quanto indicato anche nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 dicembre 1994, per stabilire un quadro di «contabilità verde», si possono adottare due strategie:

costruire degli indici integrati economici e ambientali (ESI) ovvero affiancare i conti nazionali con una contabilità satellite.

Un sistema di contabilità allargato alle componenti ambientali è fondamentale per comprendere il tipo di sviluppo, sostenibile o meno, che un'economia sta vivendo. Il grande vantaggio della contabilità ambientale è quindi quello di riuscire a qualificare in senso ambientale, e non solo quantificare in termini economici, la crescita di un Paese. Ma, in termini più pratici, la contabilità ambientale può aiutare in molte delle sue scelte il decisore pubblico. La prima funzione di un sistema contabile, infatti, è quella di dare un quadro completo dello stato dell'ambiente, fornendo indicatori sintetici che segnalano lo stato di crisi o di disagio del Paese, non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. Basandosi sull'intensità dei segnali di crisi ambientale mandati dagli indicatori aggregati, il decisore politico può quindi formulare opportune politiche per porre rimedio o prevenire l'aggravarsi dei problemi. A questo punto, entra in gioco la seconda funzione della contabilità ambientale, che è quella di fornire un sistema informativo completo e dettagliato dei rapporti causa-effetto tra sistema economico e ambiente a supporto delle decisioni di carattere più tecnico-operativo. La politica ambientale deve infatti essere integrata alla politica economica: le due politiche non possono essere disgiunte poiché le decisioni in campo economico hanno spesso effetti collaterali sul-

l'ambiente e viceversa. Normalmente, quando si predispone una manovra economica il decisore politico ha a disposizione degli strumenti che servono a prevedere le conseguenze sull'economia. Volendo integrare le decisioni di politica ambientale e di politica economica si devono utilizzare strumenti che prevedano le possibili conseguenze in entrambi i campi. Per questo motivo la contabilità ambientale può diventare fondamentale per l'attività di programmazione, pianificazione e controllo. Un sistema di contabilità che integri la contabilità classica e quella ambientale permette, in definitiva, di prevedere i costi non solo economici ma anche ambientali delle manovre, consentendo di integrare politica economica e ambientale nel migliore dei modi.

Un sistema di contabilità ambientale può, inoltre, aiutare l'amministratore locale nelle proprie decisioni in merito alla gestione del territorio e, in particolare, allo sviluppo industriale: una rappresentazione della situazione ambientale accettata da tutte le parti aiuta a negoziare con le imprese la localizzazione degli insediamenti e il livello di inquinamento consentito.

Il presente disegno di legge, sulla scorta di uno studio del CNEL, che ha elaborato un piano di azione riguardante la contabilità ambientale, contiene indicazioni sugli interventi da attuare nel breve, nel medio e nel lungo periodo da parte di tutti gli enti locali e degli organi tecnici. Sono così coinvolti con proprie competenze lo Stato, le regioni, le province e i comuni; nonché l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA), l'ISTAT, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).

Sulla scorta delle conclusioni del citato studio del CNEL, la presente proposta è congegnata in modo da prevedere la graduale e articolata adozione di documenti di contabilità ambientale da parte dello Stato, delle re-

gioni e degli enti locali. Lo Stato disciplina e coordina la revisione della contabilità economica nazionale e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale. Alle regioni competono la disciplina dell'adeguamento dei propri strumenti contabili ambientali agli indirizzi dello Stato e l'applicazione nei bilanci delle metodologie di contabilità ambientale. Agli enti locali spettano la disciplina dell'adeguamento degli strumenti contabili e l'assicurazione dell'adeguato supporto di informazioni per la redazione dei conti ambientali. La base su cui comuni, province, regioni e Stato formano i documenti di contabilità ambientale è data dai conti ambientali. Strumenti tecnico-scientifici attualmente disponibili e adottati a livello europeo sono il *National Accounting Matrix including Environmental Accounts* (NAMEA), il *Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique* (SERIEE) e gli indicatori di pressione.

Il conto satellite (è denominato in tal modo un sistema di conti, esterni al nucleo centrale dei conti economici, caratterizzato da autonomia e coerenza di impostazione metodologica) dell'ambiente consente di affiancare alle informazioni fornite dai conti economici tradizionali ulteriori informazioni riguardanti le spese sostenute dagli operatori (imprese, pubblica amministrazione, famiglie) per le attività il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento. Viene quindi adottato il sistema dei conti SERIEE (che prende in considerazione solo le spese per la protezione dell'ambiente e non quelle per evitare e riparare i danni provocati all'ambiente) sviluppato a livello comunitario, e non il *System for Integrated Environmental and Economic Accounting* (SEEA) proposto dalle Nazioni Unite nel 1993.

L'approccio degli indicatori ambientali è ritenuto il più appropriato per monitorare le tendenze dei problemi ambientali, identificarne l'importanza e valutare l'efficienza delle misure di politica ambientale. Infatti

il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale è uno strumento che consente di misurare in termini fisici la pressione esercitata sull'ambiente dalle attività umane nei settori di priorità individuati dal V programma d'azione: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti. Gli indicatori di pressione consentono di individuare le pressioni esercitate sull'ambiente dai diversi settori di interesse di una politica integrata ambientale ed economica, con conseguente identificazione delle maggiori aree di intervento, integrare gli aspetti ambientali delle politiche di settore, indirizzandone le decisioni e, infine, garantire un'informazione ambientale semplice e trasparente.

Infine, è stato previsto un sistema integrato che affianchi ai tradizionali indicatori monetari gli indicatori fisici di pressione. A tale proposito si pensa di introdurre il sistema NAMEA ideato dall'Istituto statistico olandese. Il modulo di contabilità ambientale NAMEA è un sistema che raccoglie in un unico schema conti economici tradizionali (modulo economico) e conti ambientali (modulo ambientale). Il modulo economico riporta i flussi monetari e i principali aggregati registrati dalla contabilità nazionale per quanto riguarda la produzione e il consumo dei beni e dei servizi scambiati nel sistema economico e i conti economici dei settori istituzionali (pubblica amministrazione, famiglie). Il modulo ambientale è principalmente finalizzato, allo stato attuale, alla contabilizzazione delle pressioni sull'ambiente generate dalle diverse attività di produzione e di consumo in termini di emissioni di sostanze inquinanti e di uso delle risorse naturali, nonché degli effetti di tali pressioni in termini di variazioni qualitative e quantitative del patrimonio naturale. Il sistema permette di affiancare indicatori di pressione ambientale agli aggregati tradizionali della contabilità nazionale quali il PIL e il risparmio, senza per altro modificarli. Alla fine per ogni attività economica verrà conosciuto non

solo il valore aggiunto prodotto ma anche le emissioni prodotte e il loro peso percentuale sul totale.

La contabilità ambientale fornisce il quadro di riferimento per poter redigere un documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile (articolo 2), che permetterà alle autorità sia di governo che di indirizzo e controllo di tenere conto della variabile ambientale nel momento stesso della scelta programmatoria. È infatti fondamentale che i «costi nascosti» dell'ambiente siano percepiti immediatamente, nel momento stesso in cui avvengono le scelte che possono originarli. La contabilità ambientale può quindi trasformarsi in un formidabile strumento di supporto alle decisioni. Come è stato accennato, la legge deve rappresentare una buona occasione per incentivare anche gli operatori economici privati ad adottare comportamenti ecologicamente virtuosi: uno di questi è la costruzione di un bilancio ambientale d'impresa (articolo 4) che, se redatto secondo i criteri previsti dai successivi decreti, può dar luogo a crediti d'imposta *environmental friendly*.

Infine viene introdotto anche il bilancio ecologico territoriale (articolo 5), uno strumento conoscitivo e programmatico di notevole importanza che permette di conoscere,

per aree determinate, i livelli di emissioni inquinanti globali e di confrontarli eventualmente con il carico ambientale sostenibile. I motivi del superamento del carico ambientale sostenibile potrebbero derivare dalla presenza di attività specifiche molto inquinanti, dalla concentrazione settoriale di attività inquinanti o da inquinamenti diffusi e potrebbero essere «non percepiti» da parte delle amministrazioni, qualora queste si limitino al controllo delle sole attività puntuali. La redazione di un bilancio ecologico territoriale consente inoltre di creare dei patti territoriali per lo sviluppo sostenibile dove lo sforzo degli amministratori e degli operatori pubblici e privati può dirigersi verso la riduzione e il controllo del carico ambientale complessivo dell'area.

L'insieme dei conti ambientali costituisce un sistema che deve essere operativo, anche se solo parzialmente, già nei prossimi anni. La gestione generale del sistema dei conti e della contabilità ambientale è collocata in capo all'ISTAT, che già elabora le statistiche ambientali. La raccolta dei dati compete invece alle regioni, alle province e ai comuni, insieme all'ANPA e alle ARPA che hanno anche compiti di validazione. L'ENEA contribuisce, invece, a elaborare strumenti e modelli di conti ambientali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, inserendo nella vigente normativa le disposizioni relative al raggiungimento degli obiettivi che attengono alla sostenibilità ambientale dello sviluppo del Paese attraverso l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l'indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale secondo le linee d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

(Documenti di contabilità ambientale)

1. Le informazioni e gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono denominati «documenti di contabilità ambientale». A partire dall'anno finanziario 2007, lo Stato, le regioni, le province e i comuni approvano contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea e ai sensi delle disposizioni della presente legge. I comuni con meno di 15.000 abitanti possono effettuare anche in forma associata gli adempimenti di cui alla presente legge.

2. Il documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile riporta un'analisi delle

principali componenti ambientali, degli indicatori ambientali e delle spese ambientali, nonché dei programmi di politica ambientale e delle azioni di controllo e miglioramento. In esso inoltre sono valutati gli effetti ambientali delle politiche economico-finanziarie previste nel corso dell'anno finanziario.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo contenente la definizione delle caratteristiche dei documenti di programmazione per lo sviluppo sostenibile di cui alla presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

b) selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

c) definizione di un approccio strategico volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l'integrazione progressiva del fattore ambientale;

d) evidenziazione delle misure a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a minor impatto inquinante;

e) programmazione del riutilizzo eco-compatibile di materiali e componenti;

f) evidenziazione della strategia volta alla dematerializzazione del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili utilizzate a fini produttivi.

Art. 3.

(Sistema della contabilità ambientale)

1. Il sistema di contabilità ambientale necessario per l'elaborazione dei documenti di contabilità ambientale e l'integrazione con i documenti di informazione economica è composto dai tre moduli riportati in dettaglio nell'allegato annesso alla presente legge:

a) il modulo *Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement* (SERIEE), conto «satellite» della spesa per la protezione ambientale;

b) il sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, realizzato in riferimento ai settori industria, energia, trasporti, agricoltura e gestione dei rifiuti;

c) il modulo *National Accounting Matrix including Environmental Accounts* (NAMEA), conti economici integrati con gli indici ambientali.

2. Per sistema di contabilità ambientale si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, descrivono:

a) la consistenza del patrimonio naturale nazionale e le sue modificazioni a seguito dell'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali;

b) le interazioni tra ambiente e attività economiche, nonché l'indicazione delle modalità con cui queste ultime sono esercitate utilizzando le risorse dell'ambiente ovvero immettendovi emissioni inquinanti;

c) le spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino e i costi passivi, ovvero quelli del danno ambientale non riparato.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti al fine di regolamentare la struttura, il contenuto e la tipologia dei conti ambientali relativamente a ciascun livello istituzionale, tenuto conto dei criteri riportati nell'allegato annesso alla presente legge.

Art. 4.

(Bilancio ambientale d'impresa)

1. Le aziende pubbliche o private che intendono avvalersi dei benefici di cui al comma 4 redigono un bilancio ambientale d'impresa, ai sensi del comma 3, che riporta i seguenti dati:

a) di tipo fisico, relativi alle risorse naturali utilizzate come base di partenza nei processi produttivi, alle emissioni nell'atmosfera, agli scarichi, ai rifiuti e al rumore prodotti dall'impresa;

b) di tipo monetario, relativi alle spese sostenute dall'impresa al fine di prevenire, controllare ed eliminare gli effetti negativi sull'ambiente delle proprie attività produttive.

2. Le aziende predispongono altresì un documento per lo sviluppo sostenibile che riporta i programmi ambientali, le azioni di controllo e di miglioramento ambientale, gli obiettivi quantitativi e qualitativi e le scadenze previste.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), emana uno o più decreti di definizione delle modalità, delle strutture e dei contenuti del bilancio ambientale d'impresa.

4. Le aziende che volontariamente ottemperano a quanto previsto dal presente articolo:

a) sono iscritte in un albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, istituito appositamente e denominato «albo delle imprese per lo sviluppo sostenibile»;

b) possono ottenere un credito d'imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti e documentati per la predisposizione del bilancio ambientale d'impresa fino a un massimo di 5.164,57 euro.

Art. 5.

(Bilancio ecologico territoriale)

1. Il bilancio ecologico territoriale degli enti locali e delle regioni quantifica i livelli di emissioni inquinanti globali nel territorio, per aria, acqua, suolo e rumore, valutando lo stato d'uso delle risorse naturali, i consumi di suolo, acqua e energia, le attività produttive inquinanti o a rischio, concentrate o diffuse, e ogni altro dato rilevante per la conoscenza ambientale del territorio.

2. Al fine di cui al comma 1 gli enti locali e le regioni coordinano il proprio sistema di contabilità ambientale con la contabilità ambientale delle aziende presenti nel territorio.

3. La redazione del bilancio ecologico territoriale rappresenta la base per la creazione dei patti territoriali per lo sviluppo sostenibile e fornisce un criterio di priorità assoluta ai progetti di investimento per i patti territoriali definiti dall'articolo 2, comma 203, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 6.

(Competenze)

1. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 3 definiscono le competenze ed i compiti dei soggetti istituzionali in materia di contabilità ambientale.

2. Sono di competenza dello Stato:

a) le funzioni di indirizzo, coordinamento, raccordo e adeguamento per le regioni e gli enti locali in materia di contabilità ambientale;

b) le funzioni di raccordo e adeguamento delle contabilità economiche nazionali da parte delle amministrazioni centrali;

c) la funzione di supporto alla redazione dei conti ambientali;

d) la revisione della contabilità economica nazionale;

e) l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale

3. Sono di competenza delle regioni:

a) l'adeguata formazione tecnica del personale delle regioni, delle province e dei comuni in materia di contabilità ambientale;

b) l'applicazione nei propri bilanci delle metodologie di contabilità ambientale;

c) la disciplina dell'adeguamento dei propri strumenti contabili agli indirizzi dello Stato;

d) il supporto di informazioni utile per la redazione dei conti ambientali;

e) la formulazione di indirizzi agli enti locali.

4. Sono di competenza degli enti locali:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini nella materia oggetto della presente legge;

b) la disciplina dell'adeguamento degli strumenti contabili;

c) il supporto informativo necessario alla formazione dei conti ambientali.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 7.

(Compiti degli organi tecnici istituzionali)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in quanto sede di produzione e validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale centro di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali.

2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora, organizza e valida le informazioni ambientali. Le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA) acquisiscono le informazioni ambientali.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) valida le tecnologie per la misurazione ed esegue la rilevazione delle componenti ambientali necessarie alla costruzione degli indicatori ambientali di cui all'articolo 3.

Art. 8.

(Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

«6-*ter*. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono altresì esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate a interventi nel settore ambientale».

2. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«La relazione previsionale e programmatica è altresì integrata con gli elementi conoscitivi necessari a valutare l'impatto delle politiche adottate per l'ambiente».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2007.

Art. 9.

(Norme transitorie)

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'applicazione della normativa europea e nazionale in materia di contabilità ambientale, definisce le procedure per:

a) la riclassificazione e l'armonizzazione dei bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in relazione all'adozione dei moduli di contabilità ambientale;

b) l'attuazione del regolamento (CE, EURATOM) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese;

c) l'integrazione e l'estensione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1995 come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1997, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge;

d) l'integrazione del catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei rilevamenti effettuati sugli inquinanti atmosferici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nell'ambito del sistema nazionale.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 4, lettera *b*), nel limite massimo di euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

(Articolo 3, comma 1)

Il sistema dei conti ambientali dello Stato e delle regioni è elaborato secondo i seguenti moduli *National Accounting Matrix including Environmental Accounts* (NAMEA), *Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement* (SERIEE) e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale:

a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:

- 1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;
- 2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;
- 3) consistenza e variazioni del patrimonio naturale;

b) il conto satellite SERIEE individua la spesa per la protezione dell'ambiente delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:

- 1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e del paesaggio, radiazioni;
- 2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;

c) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

- 1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria, gestione dei rifiuti e lavori pubblici relativamente alle grandi opere;
- 2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e risorse idriche, ambiente urbano e rumore.

Le province e i comuni elaborano i conti ambientali secondo il sistema SERIEE e secondo il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale di cui alle lettere b) e c).

